Repubblica Italiana Regione Siciliana



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della RegioneSiciliana

D.A.G. n. <u>37</u> /ULL del <u>02 dicembre 2014</u>

lo Statuto della Regione:

VISTO

L'AVVOCATO GENERALE

VISTI	gli artt. 15 e 16 del D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, concernente "Norme per
	l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e disposizioni transitorie";

VISTO l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massime dimensioni;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che al comma 2 dell'art. 1 così recita "i riferimenti al Bollettino ufficiale della Regione e contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana...";

VISTA la circolare MEF 7 settembre 2011, n. 25 inerente "Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123" - Prime indicazioni applicative che, al punto 3 – Controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche – così recita "... non dovranno più trasmettersi agli uffici di controllo gli atti che non comportino effetti finanziari diretti (con relativa transazione nel sistema informatico).";

VISTA la circolare Ragioneria Generale della Regione Siciliana 3 agosto 2012, n. 14, Prot. 47397 inerente "Controllo delle ragionerie centrali; precisazioni" nella quale vengono circostanziate le "Prime indicazioni" contenute nella citata circolare MEF20/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l'art. 68;

VISTO il D.A.G. 21 novembre 2011, n. 68/ULL, vistato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 28 novembre 2011, al n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16 dicembre 2011, concernente la determinazione dei prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe delle inserzioni per l'anno 2012;

VISTO il D.A.G. 10 ottobre 2013, n. 66/ULL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 31 ottobre 2013, con il quale venivano confermati i prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe delle inserzioni già stabiliti per l'anno 2012 per l'anno 2014;

VISTO il D.P. Reg. n.1914 del 26 marzo 2014, con il quale il Cons. Romeo Ermenegildo Palma, è stato confermato quale Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale;

VISTA la nota Reg. Int. 763 del 02 dicembre 2014 con la quale l'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale ha ritenuto di confermare anche per l'anno 2015 i prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe della inserzioni già stabiliti per l'anno 2012 e confermati per l'anno 2014;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i prezzi di vendita e di abbonamento dei fascicoli cartacei della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, I.V.A. compresa, sono così stabiliti:

T	D .
Dorto	Prima
Palle	PIIIII
1 ulto	1 IIIII

<u>Parte Prima</u>			
- abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale:			
- annuale	€ 81,00;		
- semestrale			
- abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:			
- soltanto annuale	€ 208,00;		
- prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15;		
- prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per	ogni sedici pagine		
o frazione			
Serie Speciale Concorsi			
- abbonamento soltanto annuale	€ 23,00;		
- prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70;		
- prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per	ogni sedici pagine		
o frazione	€ 1,15;		
Parti Seconda e Terza			
 abbonamento annuale 			
- abbonamento semestrale	€ 110,00;		
- prezzo di vendita di un fascicolo ordinario			
 prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per 			
o frazione	€ 1,15.		
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.			
Fotocopia di fascicoli esauriti	€ 0,18.		
Per l'estero i prezzi sopra indicati sono raddoppiati.			

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o di fotocopie degli stessi sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio per quelli concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio per quelli relativi al 2° semestre.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le tariffe da corrispondere per le inserzioni degli annunzi dattiloscritti su carta da bollo o uso bollo, se, in forza di leggi, godono del privilegio dell'esenzione dall'imposta di bollo, nelle "Parti Seconda e Terza" e nella "Serie Speciale Concorsi" della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, I.V.A. compresa, sono così stabilite:

Annunzi ed avvisi giudiziari nelle "Parti Seconda e Terza"

- testata (massimo due righi) € 14,00;
- testo: per ogni rigo o frazione di rigo _____ € 7,00.

Altri annunzi ed avvisi nelle "Parti Seconda e Terza" e nella "Serie Speciale Concorsi"

- testata (massimo tre righi)	€ 42,00;
- testo: per ogni rigo o frazione di rigo	€ 14,00.
La composizione per rigo non deve superare le settanta batt anche gli spazi e le punteggiature.	
Art. 3	
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi del Decreto Legis 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e ne siciliana.	
Palermo, <u>02 dicembre 2014</u>	
	L'AVVOCATO GENERALE
	Cons. Romeo Palma
71 D	
Il Dirigente del Servizio	
Avv. Vittorio Marino	

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993